



### Provincia di Pesaro e Urbino

### CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA SEPARATA AREA DELLA DIRIGENZA

Verifica sussistenza delle condizioni per l'applicazione, nei fondi delle risorse decentrate 2012/2013, dell'art. 26, commi 3 e 5, del CCNL del 23/12/1999

### Premesso:

- che l'art. 26 del CCNL del personale dell'area dirigenziale, sottoscritto in data 23.12.1999, stabilisce regole e modalità per l'individuazione delle le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti del Comparto Regione Enti Locali;
- che, in particolare, i commi 3, 5 e 6, del citato articolo dispongono quanto segue:
  - "3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1 della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito della capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
  - 4. .....
  - 5. Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.
  - 6. La verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 commi 3 e 5 è oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 23.12.1999";

Preso atto che, allo stato, occorre provvedere alla citata verifica, con riferimento agli anni 2012 e 2013, al fine di consentire alla Giunta Provinciale di procedere alla relativa valorizzazione economica nell'ambito della costituzione dei corrispondenti fondi per il personale dell'area della dirigenza;

Considerato, in particolare, che – ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.1999 - la verifica deve essere condotta con riferimento all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, ivi comprese le funzioni delegate che, avendo come obiettivo un incremento degli standard qualitativi e/o quantitativi dei servizi erogati, determinano:

- a. un incremento stabile delle dotazioni organiche di qualifica dirigenziale;
- b. un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza.

Rilevato che le condizioni di cui ai citati punti a) e b) per gli anni 2012/2013, sussistono come risulta dai documenti allegati;

Considerato, inoltre che - ai sensi dell'art. 26, comma 5, del medesimo CCNL - la sussistenza delle condizioni va verificata con riferimento alla reale diminuzione di posti di qualifica dirigenziale, concretamente e formalmente soppressi;

Rilevato, a tal proposito, che la dotazione organica dei dirigenti verificata all'1.8.2012 è pari a 16 unità, registrando quindi un saldo negativo di 3 unità rispetto alle 19 posizioni del 2003, anno dal quale il numero dei dirigenti in organico è progressivamente diminuito;

Preso atto, ora, che la Giunta Provinciale ha fornito, nella seduta dell'8.11.2012, appositi indirizzi politici-amministrativi in relazione all'elaborazione della proposta del CCDI del personale appartenente alla separata area della dirigenza, relativo alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione degli istituti di cui all'art. 26, commi 3 e 5, del C.C.N.L. del 23.12.1999, cui la parte pubblica è tenuta a rispettare;

Tutto ciò premesso, il giorno 29 del mese di novembre dell'anno 2012, alle ore 15,30, presso la sede della Provincia di Pesaro e Urbino, si è riunita la delegazione trattante di parte pubblica, costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del CCNL sottoscritto il 22.2.2006, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 203 del 27.9.2012, esecutiva, e di parte sindacale, al fine della sottoscrizione del CCDI.

Sono presenti:

### per la parte pubblica:

- ♦ il direttore generale, dott. Domenicucci Marco, avente anche le funzioni di presidente della delegazione trattante
- ♦ il segretario generale, avv. Benini Rita

### per la parte sindacale:

- a) i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.):
  - dott.ssa Paci Claudia
  - ing. Sorbini Sandro
- b) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:
  - C.G.I.L. FP Rossini Roberto
  - C.I.S.L. FPS Pedaletti Patrizia


sottoscrivono il presente CCDI per la verifica delle condizioni al fine di valorizzare i fondi delle risorse decentrate del personale della dirigenza, con riferimento agli anni 2012 e 2013, così come segue:

- a. 1'art. 26, comma 3, con riferimento ai nuovi servizi e/o ai processi di riorganizzazione, ivicomprese le funzioni delegate, così come individuati nell'allegato documento;
- b. 1'art. 26, comma 5, con riferimento alla riduzione stabile in organico di posti di qualifica dirigenziale, da 19 a 16, dal 2003.

### A) La parte pubblica:

Il Direttore Generale Dott. Marco Domenicucci

Il Segretario Generale Avv. Rita Benini



### B) La parte sindacale:

a) i componenti delle rappresentanze sindacati	aziendal	1 (K.S	.A.1	١.
--	----------	--------	------	----

- dott.ssa Paci Claudia
- ing. Sandro Sorbini ..........

... Asudio furban...

b) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

- C.G.I.L. FP Rossini Roberto
- C.I.S.L. FPS Pedaletti Patrizia

CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3

Nuovi servizi con incremento stabile delle dotazioni organiche dirigenziali 
ANNI 2012 - 2013

	Legenda: X = con $- = con$		2002	Anno
	Legenda: $X = condizione sussistente per l'applicazione dell'art. 26 comma 3 - = condizione non sussistente per l'applicazione dell'art. 26 comma 3$		Delega da parte della Regione Marche di funzioni di cui alla L.R.13/99 in materia di difesa del suolo	Nuovi servizi riorganizzazione dei servizi esistenti funzioni delegate con eventuale trasferimento di personale dei livelli che hanno comportato <u>incremento stabile delle dotazioni organiche dirigenziali</u>
			, <del></del>	Dirigenti assunti
			2002	Anno assunzione
,	:		X	2012
•			×	2013

Jan

W

P H



### CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3

Nuovi servizi che determinano ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ANNI 2012 - 2013

Allegato 1b) al CCDI 2012 "verifica condizioni art. 26 commi 3 e 5"

Anno Nuovi servizi riorganizzazione dei servizi esistentiflunzioni delegate con eventuale trasferimento di personale dei livelli che hanno comportato ampliamento delle competenze con incremento del Crado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza  D.Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in X y attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"  Ai sensi dell'art. 31, comma 2 sono attribuite alle province le funzioni di redazione ed adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rimovabili e del risparmio energetico e l'autorizzazione alla installazione ed all'eserzizio degli impianti di produzione di energia.  In base all'art. 105 sono attribuite alle Province le funzioni relative: alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore, agli esami per il riconoscimento dell'idonetia degli insegnanti e istruttori di autoscuole; al rilascio di autorizzazione alle imprese di autorizazione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzazione delle revisione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzazione delle revisione delle revisione e sontolo amministrativo sulle imprese autorizzazione delle revisione delle revisione e control terzi; al rilascio per l'autotrasporto di merci per conto proprio e di autorizzazione delle riscola di persone su strada dell'idonetià ad attività di consulenza per la circolazione dei merzi per conto proprio e di autorizzazione e delle di riscolazione dei ini di prevenzione del rischi, alla predisposizione dei piani provinciali degli autorizasportatori.  In base all'art. 108 sono attribuite alle province le funzioni relative all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione delle revisione dei piani provinciali di organizzazione delle intituzione, aggregazione, tegle delle califici
201: X
and the state of t

W

H

Ju

			ĺ
all'ambito delle funzioni conferite; la costituzione, i controlli e la vigilanza sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.			
L'art. 158, comma 2 dispone che le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite.			
L'art. 163, comma 3 dispone che sono trasferite alle province le seguenti funzioni: il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute; il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime; il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovra comunale ed esclusivamente provinciale.			
L.R. 24/1998 "Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale"  La legge attribuisce competenza alle Province in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, sviluppo rurale, agroindustria, alimentazione e caccia.	×	×	
L.R. 26/1998 "Interventi regionali ner l'istituzione dei Parchi Urbani. Abrogazione legge regionale 2 settembre 1996.	×	×	
n. 41"  La Provincia collabora con la regione per la valorizzazione delle aree urbane mediante la realizzazione di parchi urbani, favorendo il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale.	(	{	
L.R. 43/1998 "Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio" (la L.R. 43/1998 non è stata abrogata ma non è stata abrogata ma non è stata abrogata wa non è stata più finanziata).	×	×	
Ai sensi degli artt. 4 e 6 la provincia è competente a determinare i programmi per la concessione dei contributi relativi agli interventi su teatri storici, mulini storici ad acqua, case coloniche storiche in terra cruda, chiese di interesse storico, musei, castelli, mura e fortificazioni di interesse storico e a determinare le priorità per la concessione dei contributi relativi ai			
programm di recupero urbano.  Ai sensi dell'art. 7 le Province nel cui territorio si svolgono gli interventi provvedono all'azione di verifica sulle realizzazioni da parte dei soggetti che usufruiscono dei benefici della legge.			
			1

Pubblico Locale extraurbano è assicurata dalle Province. riguardanti i trasporti effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri. Ai sensi dell'art. 32, comma 6-quater L.R. 45/1998, dal 1° gennaio 2005, la gestione dei contratti in essere del trasporto locale riguardanti i servizi automobilistici di linea di trasporto pubblico, effettuati su gomma e con sistemi a guida vincolata e Ai sensi dell'art. 8 sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico regionale e L.R. 45/1998 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche"

Ron

DI

×

×

P

L.R ecol	L.R. 10/1999 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttiva, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla sanità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa".	×	×
La l con proi	La legge disciplina il riordino di funzioni amministrative della Regione e degli enti locali disponendo, in particolare, il conferimento ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane delle funzioni relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità. (art. 1)		
funzior Le Pro (art. 6)	II conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni conferite. (art. 2) Le Province forniscono a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai comuni compresi nel rispettivo territorio. (art. 6)		
Son	Sono delegate alle Province le funzioni relative all'individuazione, nell'ambito dei piani territoriali di coordinamento, delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 D.Lgs. 112/1998. (art. 17)		
Son	Sono delegate alle Province le funzioni concernenti:		
le a foto valt	le autorizzazioni di cui all'art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione di quelli la cui valutazione di impatto ambientale è riservata alla competenza regionale (art. 23 bis);		
la r dell	la polizia mineraria sulla terraferma ed il rilascio di permessi di ricerca e le concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma (art. 26);	•	
Con	Compete alle Province:		
l'or form	l'organizzazione degli interventi formativi per gli operatori del settore commerciale con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale degli operatori commerciali (art. 28):		

l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (art. 30):

la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione della acque minerali e termali (art. 32);

comunali, dei programmi di cui all'art. 16 L. 179/1992 e di cui all'art. 11 L. 493/1993 (art. 37); dei centri edificati in sostituzione dei comuni inadempienti, l'approvazione, in variante agli strumenti urbanistici generali la redazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in sostituzione dei comuni inadempienti, la perimetrazione

le funzioni amministrative relative alla formazione dei programmi attuativi dei piani regionali di edilizia residenziale (art. 39);

certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea (art. 44); il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su

autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue industriali nei corpi idrici superficiali e nel suolo; le alle loro particolarità e specificità; l'adozione di provvedimenti specifici sugli scarichi e sugli usi delle acque medesime; le ammesse alla produzione di preparati per lavare; l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione per il tempo necessario al loro avvio (art. 46); caratteristiche dei corpi idrici non monitorati dalla rete regionale e ritenuti dalle province di particolare interesse in relazione il monitoraggio della produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze

il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione (art. 49)

del demanio idrico; la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche; la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia delle acque, di piena e di pronto intervento idraulico; la gestione

PM

Q A

sulla base dei singoli diritti e concessioni; le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali (art. 52);

Sono inoltre delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:

la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato (art. 55);

la gestione delle strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale, trasferite alla Regione; la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade e autostrade costituzione in via sostitutiva del consorzio degli utenti delle strade vicinali; la classificazione e la declassificazione delle trasferite alla Regione; la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle strade di interesse regionale; la strade provinciali; il trasferimento della proprietà di strade dismesse dalla provincia (art. 58);

all'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento di più enti o amministrazioni competenti in via l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi naturali o connessi ordinaria (art. 63);

la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie; l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici; l'istituzione di farmacie succursali; il decentramento delle farmacie; l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali (art. 65);

la gestione ed erogazione dei contributi alle scuole di istruzione secondaria superiore non statali (art. 69);

la formazione professionale (art. 71);

la concessione di contributi regionali alle università per la terza età istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private; il



finanziamento di corsi di orientamento musicale e di centri di educazione permanente (art. 72):

dall'art. 6, comma 1, lett. b) ed e) L.R. 47/1997 (art. 73); la predisposizione dei programmi pluriennali nell'impiantistica sportiva; l'elaborazione dei programmi di cui alla L. 65/1987 la concessione dei contributi per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative ai soggetti individuati

i compiti di polizia amministrativa inerenti alle funzioni attribuite o delegate dalla Regione (art. 74);

le funzioni già attribuite da leggi statali all'ingegnere capo del genio civile, non espressamente riservate ad altri enti (art. 77).

# L.R. 12/1999 "Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico"

×

×

alle attività di rilevazione e controllo, ivi compreso il provvedimento di chiusura degli impianti non conformi alle aspetti relativi all'inquinamento atmosferico, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente; i provvedimenti conseguenti dell'autorizzazione delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali; i pareri di cui all'art. 6 L. 349/1986 per gli autorizzazioni per l'emissione in atmosfera di impianti già esistenti e di nuovi impianti e per lo loro modificazioni e Sono attribuite alle Province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare: le caratteristiche stabilite dalla normativa statale e regionale nel settore (art. 1). trasferimenti; i pareri di cui all'art. 17 D.P.R. 203/1988 per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico ai fini

# L.R. 13/1999 "Disciplina regionale della difesa del suolo"

×

×

programmi triennali di intervento (art. 15) Le province collaborano con le Autorità di bacino interregionale e regionale per l'elaborazione dei piani di bacino e dei

progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche, la polizia idraulica, il pronto intervento idraulico, la polizia Ai sensi dell'art. 16 sono conferite alle Province le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti: la

IM S

M

le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di trasporto, trasformazione o distribuzione di energia elettrica comunque le autorizzazioni per la costruzione di argini e le opere di cui all'art. 60, commi 1 e 2 R.D. 523/1904; i provvedimenti di cui delle acque, il servizio idrometrico e di piena, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione le licenze per l'attingimento di acqua pubblica, nonché le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee; le autorizzazioni o concessioni di attraversamento di corsi d'acqua; le concessioni di piccole derivazioni, compresa la delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili e le concessioni trentennali per pozzi di uso irriguo; le autorizzazioni per coperture o sistemazioni di sponde con sistemazione degli alvei; la realizzazione di opere di consolidamento dei versanti di cui al D.Lgs. 1019/1918; le autorizzazioni per opere di difesa e regimazione idraulica richieste da terzi; le concessioni di spiagge lacuali, superficiali e pertinenze per i laghi; le opere di pronto intervento di cui al D.Lgs. 1010/1948; prodotta, avente tensione fino a 150 mila volt dei beni interessanti la difesa del suolo; il vincolo idrogeologico; alla L. 64/1974;

la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni la denuncia di opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o a struttura metallica; la realizzazione delle dighe non ricomprese nell'art. 91, comma 1 del D.Lgs. 112/1998. ai sensi dell'art. 43, comma 3 del testo unico approvato con R.D. 1775/1933;

## L.R. 23/1999 "Disciplina dei campeggi"

Le funzioni amministrative, compresa la vigilanza, relative allà classificazione dei campeggi sono attribuite alle Province (la L.R. 23/1999 è stata abrogata dall'art. 76, comma 1, lett. y) L.R. 9/2006)

# L.R. 26/1999 "Norme ed indirizzi per il settore del commercio"

sovracomunale, ovvero i criteri e le procedure per la loro individuazione esclusivamente in relazione alla localizzazione degli Le Province stabiliscono con i propri piani di coordinamento territoriali gli insediamenti della grande distribuzione a livello insediamenti negli ambiti comunali. (La legge è stata abrogata dall'art. 100, comma 1, lett. h) L.R. 27/2009)



MIN &

In base all'art. 7 le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di intervenit e servizi sociali?  In base all'art. 15 L. 142/1990 e dall'art. 132 D.lgs. 112/1998.  L.R. 122000 "Norme sulla speleologia"  X. X. Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza e all'applicazione della L.R. 13/1998.  Art. 12, commat 1: le Province, i Comunit e le Communita montane, nel cui terriborio sono situate le gorite, le forre e le gole iscritte al catasto speleologico, presentano alla Giunta regionale i programmi per l'allestimento e la gestione di varie attività di siricia dei senieri, tabellazioni e custodia.  L. 64/2001 "Istituzione delle grotte, delle forre e alle gole, quali visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre, stampa di materiale divulgativo ed illustrativo, sistemazione di percorsi, anche superficiali, di accesso alle grotte, alle forre e alle gole, publizia dei senieri, tabellazioni e custodia.  L. 64/2001 "Istituzione del servizio civile nazionale"  Elaborazione, gestione e attuazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale quale ente di l'classe accreditato nel sistema di Servizio Civile Nazionale quale ente di l'classe accreditato nel sistema di Servizio Civile Nazionale quale ente di l'classe accreditato nel sistema di Servizio Civile Nazionale quale ente di l'classe accreditato nel sistema di Servizio Civile Nazionale quale ente di l'classe accreditato nel sistema di Servizio Civile Nazionale quale ente di l'classe accreditato nel sistema di Servizio Civile Nazionale del progetti di menteriali ancorta di menteriali ancorta di mecoli dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle Province per il territorio non ricompreso nell'ancorta di montane (art. 1).  L.R. 22/2001 "Bisciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio degli				2001		2000
	La Provincia è competente a rilasciare concessioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di risalita nel caso in cui i medesimi impianti insistano su più comuni e a verificare la regolarità dell'esercizio degli stessi.  La Provincia è competente a rilasciare l'autorizzazione all'apprestamento di nuove piste da sci o alla modifica di piste esistenti e delle eventuali opere accessorie nel caso in cui le piste insistano sul territorio di più comuni e a revocare le medesime autorizzazioni.	L.R. 22/2001 "Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di	zzazione dei funghi epig ghi epigei spontanei sono	<del></del>	Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza e all'applicazione della L.R. 12/2000 (art. 7) ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla L.R. 33/1998.  Art. 12, comma 1: le Province, i Comuni e le Comunità montane, nel cui territorio sono situate le grotte, le forre e le gole iscritte al catasto speleologico, presentano alla Giunta regionale i programmi per l'allestimento e la gestione di varie attività di fruizione delle grotte, delle forre e delle gole, quali visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre, stampa di materiale divulgativo ed illustrativo, sistemazione di percorsi, anche superficiali, di accesso alle grotte, alle forre e alle gole, pulizia dei sentieri, tabellazioni e custodia.	
$\times$ $\times$ $\times$ $\times$		×	×	>	, h	×
		×	×	×		× ×

Ph 6

M & M

			1		1
2004				2003	
L.R. 6/2004 "Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale" In materia di disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale le Province elaborano il piano di risanamento che deve in via prioritaria individuare le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per avviare il recupero ambientale e la riqualificazione dell'area (art. 3, comma 2).	L.R. 20/2003 "Testo Unico delle norme in materia industriale, artigianale e dei servizi alla produzione" Le Province, i Comuni, le Comunità montane e la Società di Sviluppo Marche s.p.a. di cui alla L.R. 17/1999 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di crescita della competitività dei sistemi produttivi locali (art. 18, comma 3).	L.R. 16/2003 "Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumatore dei tartufi" Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta di tartufi sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza e, per il restante territorio, alle province (art. 5).	L.R. 11/2003 "Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne" (La L.R. 28/1983 "Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne" che delegava le funzioni amministrative in tale materia alle Province è stata abrogata dall'art. 33, comma 1, lett. a) L.R. 11/2003) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) L.R. 24/1998 spettano alle Province le funzioni amministrative di cui alla L.R. 11/2003.	fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"  La Provincia è competente per quanto riguarda l'autorizzazione unica alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.	circoscrizione provinciale.
×	×	×	× × ×	X	
×	×	×	×	×	
			~ [	101	)

Myd

3

[[

s. 1 ovin à es	R. 36/2 art. 7, c ovince a munale munale cerventi		Le Province comma 2).	L.R. 16/2	I tagli bos La riduzic sentita la o di opere p proteziono Qualora i cento sono dieci anni	<b>L.R.</b> 6/20 Le Comur 5).	tecnologic
D.LGs. 152/2006 "norme in materia ambientale" La Provincia è competente alla verifica di assoggett attività estrattive.	L.R. 36/2005 "Riordino del sistema L'art. 7, comma 1 prevede che entro Province approvino il programma di comunale, l'individuazione dei soggi interventi di riqualificazione urbana.		ce esercitano le funzioni ac	)05 "Disciplina degli inte "	I tagli boschivi sono autorizzati dalle La riduzione di superficie del bosco e sentita la Comunità montana per gli i di opere pubbliche o di pubblica utili protezione dei boschi dagli incendi e Qualora i rimboschimenti realizzati cento sono dichiarati falliti. Nei relat dieci anni (art. 13, comma 4).	L.R. 6/2005 "Legge forestale regionale" Le Comunità montane, le Province e gli E 5).	a finalizzati alla stabilizza:
D.L.Gs. 152/2006 "norme in materia ambientale" La Provincia è competente alla verifica di assoggettabilità VIA, alla consultazione attività estrattive.	L.R. 36/2005 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" L'art. 7, comma 1 prevede che entro centottanta giorni dall'approvazione del piano regionale di edilizia residenziale, le Province approvino il programma di attuazione degli interventi contenente la destinazione dei finanziamenti per ambito comunale, l'individuazione dei soggetti pubblici attuatori degli interventi di edilizia sovvenzionata e l'individuazione degli interventi di riqualificazione urbana.		attrezzate" Le Province esercitano le funzioni ad esse assegnate dalla legge in caso di variazione degli strumenti urbanistici (art. 3. comma 2).	L.R. 16/2005 "Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi	I tagli boschivi sono autorizzati dalle Comunità montane o dalle Province.  La riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura sono autorizzate dalla Provincia, sentita la Comunità montana per gli interventi ricadenti nel proprio territorio, esclusivamente nei seguenti casi: realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità o realizzazione di strade e piste forestali connesse all'attività selvicolturale, alla protezione dei boschi dagli incendi e alla realizzazione di opere pubbliche (art. 12).  Qualora i rimboschimenti realizzati da almeno venti anni presentino una copertura o un attecchimento inferiore al 20 per cento sono dichiarati falliti. Nei relativi terreni le Province possono autorizzare il ripristino delle colture agrarie per almeno dieci anni (art. 13, comma 4).	L.R. 6/2005 "Legge forestale regionale" Le Comunità montane, le Province e gli Enti parco regionali promuovono i progetti 5).	tecnologica finalizzati alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
onsultazione preliminare di V	tive" one del piano regionale di ed nente la destinazione dei finar enti di edilizia sovvenzionata		so di variazione degli strumer		rince. altra qualità di coltura sono a tritorio, esclusivamente nei se e forestali connesse all'attivit iche (art. 12). una copertura o un attecchime attorizzare il ripristino delle co		
preliminare di VIA e alla VIA per le	regionale di edilizia residenziale, le nazione dei finanziamenti per ambito a sovvenzionata e l'individuazione degli		nti urbanistici (art. 3,	per le aree produttive ecologicamente	li coltura sono autorizzate dalla Provincia, sivamente nei seguenti casi: realizzazione nnesse all'attività selvicolturale, alla o un attecchimento inferiore al 20 per ipristino delle colture agrarie per almeno	di ecocertificzione forestale (art. 5,comma	
×	×	`.		×	-	×	3
×	×	,		×		×	

HHI) &

L.R. 2/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale o pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006)" X X
L'art. 27 dispone che la gestione dei fondi relativi all'attività di comunicazione e di educazione alimentare è affidata alle Province in coordinamento con i Comuni secondo le linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale.  L'art. 28, comma 7 ha modificato l'art. 17, comma 3 L.R. 15/1994 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali" e la versione attualmente in vigore è la seguente: "3. Quando il territorio dell'area protetta è compreso integralmente nel territorio di una provincia, il piano pluriennale adottato è trasmesso alla Provincia che lo approva nel rispetto dei piani e dei programmi di competenza regionale e provinciale".
L.R. 5/2006 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico"  Art. 2: nelle materie di cui alla presente legge la Provincia esercita le funzioni amministrative di cui all'art. 52 L.R. 10/1999 e dell'art. 16 L.R. 13/1999.  Art. 45: ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 33/1998 le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alla Provincia territorialmente competente.
L.R. 9/2006 "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo"  Le Province promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento, provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica (art. 5).  La Provincia autorizza l'istituzione di punti di informazione e accoglienza turistica (IAT) (art. 7).  La Provincia autorizza l'istituzione di punti di informazione e accoglienza turistica (IAT) (art. 7).  Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive (art. 13).  La Provincia è competente in merito al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa o a quello relativo alla revisione e rettifica della classificazione della struttura ricettiva in caso di reclamo da parte di clienti (art. 42).  Le Province esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla classificazione delle strutture ricettive e al marchio di qualità (art. 44).  Le province approvadono al riconoscimento dei titoli abilitanti alle professioni turistiche (art. 47).  Le Province approvano, almeno ogni due anni, il bando di esame per l'esercizio delle professioni turistiche e possono istituire specifici corsi di formazione per il personale addetto all'accompagnamento e all'assistenza durante i pellegrinaggi nei luoghi

		2007	· .
L.R. 6/2007 "modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10 — Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000"  La Provincia è competente all'effettuazione della VAS per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici non dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale, e per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni (art. 19).	L.R. 4/2007 "Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali" Il Consiglio delle Autonomie Locali è l'organo permanente di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali. E' composto, fra gli altri, anche dai Presidenti delle Province (art. 4). La provincia supporta con i propri uffici la partecipazione del presidente al CAL.	L. 40/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"  La Provincia è competente al riconoscimento di titoli abilitanti alla professione di accompagnatore turistico (art. 10)	di culto (art. 50).  La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento annuale e la relativa pubblicazione nel B.U.R. degli elenchi degli abilitati (art. 53), organizza, almeno ogni triennio, corsi di aggiornamento per coloro che esercitano le professioni turistiche ed, almeno ogni biennio, corsi di aggiornamento per i soggetti preposti all'accertamento delle violazioni relative all'esercizio abusivo delle professioni turistiche (art. 55).  La Provincia dispone la sospensione e la revoca sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai Comuni e dei reclami pervenuti dai clienti (art. 57).  La Provincia indice, almeno ogni due anni, l'esame di idoneità dell'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia, rilascia gli attestati di idoneità e provvede al riconoscimento dei titoli abilitanti rilasciati da uno stato membro dell'Unione europea o da altro stato estero (ART. 65).  Gli IAT sono trasferiti alla Provincia territorialmente competente (art. 75, comma 10).
×	×	×	
	, ×	×	

Ph D

	<b>L.R.</b> 17/2007 "Disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista"  Spetta alla Provincia, in materia di attività di acconciatore e di estetista, l'autorizzazione delle iniziative di formazione professionale, il riconoscimento della qualifica professionale ed il rilascio della relativa abilitazione (art. 2, comma 2).	×	×
2008	D.Lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"  La Provincia è competente ad esprimere parere nelle procedure di VAS.	×	×
	L.R. 9/2008 "Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici" Competenza delle Province in materia di controllo degli impianti termici degli edifici. Le Province, d'intesa con la Regione, costituiscono un sistema informativo relativo agli impianti termici (art. 6). L'art. 8 prevede la competenza delle Province in materia di accertamento delle violazioni.	×	×
•	L.R. 14/2008 "Norme per l'edilizia sostenibile" In materia di edilizia sostenibile le Province esercitano le funzioni relative all'incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile, alla verifica degli strumenti urbanistici e alla formazione professionale degli operatori pubblici e privati (art. 4, comma 2).	×	×
	L.R. 18/2008 "Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali" In relazione ai rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali, amministrativi di lavoro in essere nelle Comunità montane soppresse dalla presente legge, succedono i Comuni compresi negli ambiti delle Comunità montane soppresse o le Province il cui territorio ricomprende le medesime Comunità (art. 23, comma 2, lett. c)).	×	×
	L.R. 32/2008 "Interventi contro la violenza sulle donne" In base all'art. 6 e assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni Provincia.  L'art. 10 dispone che la Regione e le Province, nell'ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione di operatori che intervengono sul fenomeno della	×	×

				<del> T</del>	·	1	
		· .		2009		e i	
In base all'art. 7 è istituito presso la Provincia l'elenco dei soggetti autorizzati ad accertare e contestare le violazioni nei servizi di autotrasporto pubblico di cui alla L.R. 12/2009.  In base all'art. 8 la Provincia organizza, di norma ogni anno, un corso, con relativi esami, per il conseguimento dell'abilitazione per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dalla L.R. 12/2009. Con il superamento degli	L.R. 12/2009 "Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale"  Art. 5: competente all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge è l'impresa esercente il trasporto pubblico, che provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni tramite personale appositamente incaricato che, per il trasporto su gomma, sia autorizzato dalla Provincia competente per territorio.	Le Province, sulla base della programmazione regionale in materia di formazione professionale, provvedono alla qualificazione, alla formazione e all'aggiornamento del personale artistico e tecnico dello spettacolo.	L.R. 11/2009 "Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo" In base all'art. 4 le Province, tenendo conto della programmazione regionale, promuovono e sostengono le attività di spettacolo.	D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"  Costituzione dell'Ufficio Affari Giuridici - Procedimenti Disciplinari con Determinazione dirigenziale n. 4091/2009 per la gestione dei procedimenti disciplinari come innovati dal suddetto d.lgs.150/2009.	L.R. 34/2008 "Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"  Le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistica per i Comuni non inseriti nell'elenco regionale degli Enti in possesso dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6 D.Lgs. 42/2004, per continuare ad esercitare le funzioni conferite sono temporaneamente conferite alla Provincia ovvero, per le Province non inserite nel medesimo elenco, sono temporaneamente esercitate dalla Regione (art. 4).	violenza sulle donne.	
	×		<b>×</b>	×	(*)		
	×		×	×	× `		
					3 Mgc		

L.R. 13/2009 "Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati"			
L.R. 13/2009 "Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati" In hase all'art 14 comma 5 le Province prominovono ed incentivano l'istituzione di centri nolivalenti provinciali ner		***************************************	
assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da Paesi non appartenenti alla UE.	× .	<del></del>	×
		·	
L.R. 18/2009 "Assestamento del bilancio 2009"  La Provincia approva le tabelle dei Valori Agricoli Medi (VAM) predisposte dalle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio (CPE) 8art. 48).	× 		×
L.R. 24/2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei riffuti e bonifica dei siti inquinati".  Le Province esercitano le funzioni di cui all'art. 197 D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e in particolare: individuano, sulla base del PTC provinciale e del piano regionale di gestione dei riffuti, le aree idonee alla localizzazione degli impianti di recupero smaltimento degli impianti di smaltimento dei riffuti, nonché le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero smaltimento dei riffuti, gestiscono l'Osservatorio provinciale sui riffuti (OPR); curano la tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate; stipulano, sentita la Regione, accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di riffuti, al fine del raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei riffuti non perseguibile all'interno dei confini dell'ATO.  Le Province esercitano le funzioni concementi la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei riffuti.  Sono inoltre di competenza delle Province le funzioni amministrative concementi la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale relative alle modifiche sostanziali degli impianti di incenerimento e coincenerimento previsti dall'art. 2, comma 1 bis L.R. 24/2009. (art. 3).  Le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 D.Lgs. 152/2006 sono svolte dai Comuni e dalla Provincia ricadenti in ciascun ATO mediante convenzione obbligatoria (art. 7).	x mento i ate e e e nto		×

SAM S

			I procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e di autorizzazione integrata ambientale prevista dall'art. 213 D.Lgs. 152/2006, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.		
	×	×	L.R. 9/2011 "Modifiche alle leggi regionali: L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", L.R. 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del Bilancio 2010", L.R. 28 dicembre 2010, n. 20 "Tegge finanziaria 2011"	2011	
,	·				
			coordinamento e sostegno alla loro formazione; individuano i progetti di interesse locale trasmessi dai Comuni da ammettere a finanziamento ed erogano i relativi contributi.		
	×	×	L.R. 4/2010 "Norme in materia di beni e attività culturali"	·	
•					
	·	<b>&gt;</b>		2010	
	×	*	I. R. 2/2010 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche"	,	
		,	In base all'art. 29 le funzioni assistenziali di cui all'art. 5 D.L. 9/1993 (Disposizioni urgenti in materia di sanità e socio-assistenziale), convertito con modificazioni dalla L. 67/1993, sono esercitate dalle Province anche mediante la stipula di apposite convenzioni con i Comuni interessati.		
	×	<b>×</b>	L.R. 31/2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (legge finanziaria 2010)"		
				- <del></del> .	
01			attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico e in relazione alla rete viaria ed agli accessi.  La Provincia (come anche il Comune e la CCIA) può istituire mercati all'ingrosso e centri agroalimentari (art. 48, comma 1).		· .
	·		Le Province stabiliscono i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale mediante il piano territoriale di coordinamento (PTC) e in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita		
)	×	×	L.R. 27/2009 "Testo Unico in materia di commercio"		
,	r	\ \ \			

JAB DA

9/2011, sono conclusi dalla Provincia competente (art. 2).		
L.R. 15/2011 "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".  L'art. 2 ha sostituito l'art. 2 L.R. 7/1995 il quale nell'attuale versione dispone che la Provincia provvede: alla protezione della fauna del proprio territorio; alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica; al controllo dell'attività gestionale svolta dagli ambiti territoriali di caccia (ATC), dai concessionari dei centri privati di allevamento della fauna selvatica allo stato naturale e comunque di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica.	×	×
L.R. 22/2011 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"  Competenza delle province in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico.  Le Province sono soggetti con competenze ambientali nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategico (art. 3, comma 8).  Al fine di rendere omogeneo l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali in materia urbanistica e di gestione del territorio, i procedimenti di cui all'art. 19 delle Norme di Attuazione del PAI sono svolti dalle Province (art. 13, comma 5).	×	×
<ul><li>L.R. 25/2011 "Disciplina dell'attività di tinto lavanderia"</li><li>Compete alla Provincia autorizzare le iniziative di formazione professionale e rilasciare la relativa abilitazione (art. 3, comma 1).</li></ul>	×	×
L.R. 30/2011 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato".  Art. 5: In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 186bis, L. 191/2009, le funzioni già esercitate dalle  Autorità d'ambito previste dall'art. 148 D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 18/1998, sono svolte dall'Assemblea di ambito, quale	×	×

₩

ocio Sanitaria n. Servizio Civile X x amente elencate  integrata dei X funzioni in L 15 novembre mblea Territoriale  della fauna X tte all'allevamento	L.R. 7/2012 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"  L'art. 15 sostituisce l'art. 33 L.R. 7/1995, in base alla nuova versione la Provincia istituisce le zone destinate all'allevamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile.	L.R. 5/2012 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" La Provincia concorre alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge.	L.R. 4/2012 "Modifiche alla L.R. 12 ottobre 2009, n. 24: "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", alla L.R. 25 ottobre 2011, n. 18 concernente: "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla L.R. n. 24/2009" e alla L.R. 15 novembre 2010, n. 16: "Assestamento del bilancio 2010".  Le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 D.Lgs. 152/2006 sono svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano Comuni e Provincia.	L.R. 3/2012 "disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)"  La legge prevede che la Provincia è autorità competente in materia di VIA per tipologie progettuali espressamente elencate dalla legge (All. A2 e B2) localizzati nel suo territorio.	L.R. 15/2005 "Istituzione del sistema regionale del servizio civile"  Accreditamento quale Ente di Servizio Civile Regionale con Decreto del Dirigente della PF Integrazione Socio Sanitaria/n.  5/ISS dell 22/05/2012 "L.R. 15/2005 – D.G.R. 1699/2011 – Adeguamento dell' Albo Regionale Marche di Servizio Civile"
× × ×	orotezione della fauna one destinate all'allevamento		i gestione integrata dei ione delle funzioni in 'e alla L.R. 15 novembre e dall'Assemblea Territoriale	uali espressamente elencate	grazione Socio Sanitaria/n. Marche di Servizio Civile
	×	×	×	×	X

Shep & H

- = condizione non sussistente per l'applicazione dell'art. 26 comma 3 Legenda: X = condizione sussistente per l'applicazione dell'art. 26 comma 3

CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 5
Riduzione stabile di posti in organico ANNI 2012 - 2013

"verifica condizioni art. 26 commi 3 e ⋚" Allegato 2 al CCDI 2012

	Dotazione organica	di qualifica dirigenzia	Dotazione organica di qualifica dirigenziale al 31/12 di ogni anno	10	Riduzione stabile posti in organico (vedi nota)	Vetifica condizioni per applicazione art. 26 c. 5
Anno	n. dir. Di ruolo	n. dir. T.d.	Vacante	tot		
2002	11	6	2	19		,
2003	11	5	1	17	2	X
2004	10	5	2	17	,	
2005	10	6		17		,
2006	9	7	0	16	1	X
2007	9	7	0	16		
2008	9	7	0	16	)	
2009	7	7	2	16		•
2010	8	6	2	16		
2011	8	6	2	16		
			-	-		
totale					. 3	
Legenda:						
X = condizione s	ussistente per l'appli ion sussistente per l'a	<ul> <li>condizione sussistente per l'applicazione dell'art. 26 comma 5</li> <li>condizione non sussistente per l'applicazione dell'art. 26 comma 5</li> </ul>	mma 5 6 comma 5			
Nota: la riduzione fondo annuale è c	e dei posti in organico alcolata come differen	Nota: la riduzione dei posti in organico come condizione per poter integrare il fondo annuale è calcolata come differenza tra l'organico del 2002 (anno in cui	poter integrare il 2002 (anno in cui			
decorre una stabi 31.12 dell'anno a	decorre una stabile riduzione dei posti 31.12 dell'anno antecedente il fondo	decorre una stabile riduzione dei posti in organico) e l'organico registrato al 31.12 dell'anno antecedente il fondo	nico registrato al			1
CCNL 23/12/1999	art. 26 comma 5 – G	CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 5 – Gli enti possono integrarle risorse di cui al	arle risorse di cui al			
comma I con una	quota non superiore	comma I con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carica del pertinente capitalo di bilancia derivante de	orto del			
Junantiamento a c	Juditzialitetao a carreo aer per unetae capuoro ar orianero aer iraine, a par ma ar	Apriloto at ottation and	iranic, a parma ar			

funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale